

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF  
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 32/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007**

**Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Moscati Prof. Enrico – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/PADOVA DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007 ha inflitto alla società Paganese Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di €6.000,00 a seguito di fatti occorsi durante la gara Paganese/Padova del 7.10.2007.

Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F. da’ atto della rinuncia della Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) e dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'AMMENDA DI EURO 4.500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHOMSI ANTONIO, SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 9.10.2007 infliggeva al calciatore Ghomsi Antonio – tesserato in favore della società S.S. Juve Stabia S.p.A. – la sanzione della squalifica per 4 gare effettive per aver posto in essere un gesto di violenza gratuito in danno di un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo ed alla società odierna reclamante, l'ammenda di € 4.500,00 *perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore tre fumogeni e facevano esplodere un petardo la cui esplosione provocava forte fragore; per lancio verso un assistente arbitrale di una sigaretta accesa, nonché numerosi sputi e spruzzi d'acqua che lo raggiungevano in più parti del corpo.*

Avverso tale provvedimento la società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo, pervenivano dalla società appellante i motivi di gravame e, conseguentemente, veniva fissata la data della camera di consiglio al giorno 30.10.2007.

All'udienza presenziava, a mezzo proprio legale, la società reclamante, la quale, preliminarmente, dichiarava di rinunciare alla parte del ricorso relativa all'ammenda e provvedeva poi ad argomentare le sue doglianze esclusivamente sostenendo l'applicabilità di circostanze attenuanti tali da consentire una riduzione del periodo di squalifica inflitta al calciatore e consistenti essenzialmente:

a) nell'aver commesso il gesto "incriminato" durante un'azione di gioco;

b) l'assenza di qualsivoglia conseguenza fisica in capo al calciatore avversario il quale poteva riprendere regolarmente la gara.

Infine richiamava precedenti specifici che per fattispecie analoghe, se non addirittura più gravi di quella in discussione, prevedevano sanzioni più lievi di quella inflitta al Ghomsi.

Concludeva, quindi, per una riduzione della squalifica da quattro a due giornate ovvero, in subordine a tre gare.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento per la parte del gravame relativo alla sanzione dell'ammenda.

Venendo poi al merito della restante impugnazione, la Corte osserva come la stessa non possa trovare accoglimento.

Dall'esame degli atti emerge chiaramente che il Ghomsi, disinteressandosi del pallone, nella circostanza lontano dall'area occupata dai due calciatori, colpiva volontariamente al collo con una gomitata l'avversario e alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al Direttore di gara espressioni offensive.

Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure, con buon governo delle norme di riferimento, sanzionava il calciatore *de quo* con il minimo edittale ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.

Tale valutazione, pertanto, può ritenersi non suscettibile di variazione, attesa, peraltro, l'assenza di qualsivoglia apprezzabile circostanza attenuante.

Per questi motivi la C.G.F. prende atto della rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di €4.500,00 inflitta alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli); respinge il reclamo per la parte relativa alla squalifica per 4 gare effettive al calciatore Ghomsi Antonio.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. **RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
4. **RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO A TUTTO IL 6.11.2007 INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE, SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)
5. **RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

Con il Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha inflitto alla società Vigor Lamezia S.r.l. le sanzioni dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e l'ammenda di €2.500,00; ha inoltre squalificato per una gara il portiere della stessa società, Claudio Furlan, inibito il dirigente Donnarumma Carmine fino al 6.11.2007 e squalificato per 4 giornate effettive il calciatore Rosamilia Giovanni.

All'origine dei provvedimenti stanno episodi diversi avvenuti durante la stessa partita, sicché la Corte ritiene di dover separare i tre distinti ricorsi relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro.

Per tutte e tre le fattispecie, d'altra parte, la richiesta della prova televisiva non può essere ammessa, ai sensi dell'art. 35 C.G.S..

La sanzione della disputa di una gara effettiva a porte chiuse deriva da un duplice episodio di lancio di pietre da parte del pubblico della società ricorrente all'indirizzo di un assistente arbitrale, avvenuto in due fasi, dapprima durante il primo tempo e poi, in modo più violento, al 40' del secondo tempo.

Il calciatore Furlan avrebbe incitato il pubblico e plaudito all'esito positivo del lancio di pietre.

Il reclamo della società ricorrente rileva la contraddittorietà del referto arbitrale, laddove l'arbitro non riporta l'episodio menzionato dal suo assistente nel proprio rapporto.

La Corte rileva che, al contrario, il referto arbitrale rinvia esplicitamente al rapporto dell'assistente, il che esclude la pretesa contraddittorietà.

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:

- respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa all'obbligo di disputa di una gara effettiva a porte chiuse e dell'ammenda di €2.5000,00;
- respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6.11.2007 inflitta al Sig. Donnarumma Carmine;
- accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rosamilia Giovanni riducendola a 3 giornate effettive di gara.

Dispone l'incameramento delle tasse relative ai reclami nn. 3) e 4); ordina la restituzione di

quella relativa al reclamo n. 5).

**6. RICORSO DELL'A.S. VARESE CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/SASSARI TORRES DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

Nel corso della gara fra il Varese e la Sassari Torres del 21.10.2007, il Commissario di Campo ha segnalato nel proprio referto la presenza in tribuna di una bandiera italiana recante al centro una svastica, esposta dai sostenitori del Varese. Il Giudice Sportivo ha perciò inflitto alla società un'ammenda di €5.000,00.

Nel proprio ricorso, il Varese sostiene che in realtà la bandiera in questione non conteneva una svastica, ma una croce runica simbolo di un gruppo di sostenitori della squadra.

Allega articoli di giornale corredati di foto, documentazione fotografica e filmata della partita.

Preliminarmente, la Corte esclude l'ammissibilità della prova televisiva ai sensi dell'art. 35 C.G.S..

Rileva poi che la documentazione fotografica presentata dalla ricorrente evidenzia la presenza di almeno due bandiere recanti un simbolo runico lievemente diverso dalla svastica nazista, il che non esclude affatto la presenza sugli spalti di un'altra bandiera, non inquadrata nelle foto, recante la croce descritta nel referto del Commissario di Campo.

Rileva inoltre che il ricorso a simbologia variamente neogotica, al motto inneggiante a "sangue e onore" (Blood and Honour), a una variante della croce celtica che l'ideologia nazista adotta per celebrare la superiorità di una etnia sulle altre, ricade pienamente nelle fattispecie sanzionate come comportamento discriminatorio dall'art. 11 comma 1 C.G.S., anche nel caso, comunque non provato, che il segno denunciato dal Commissario di Campo non fosse precisamente una svastica del tipo adottato dal nazismo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Varese Calcio 1910 S.r.l. di Varese e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----  
**Publicato in Roma il 4 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete